

Con Circolare n° 28 dell'8 Febbraio 2011, l'Inps ha sottolineato l'importanza del **ruolo dell'intermediario** per l'espletamento degli incarichi in materia previdenziale e le modalità da seguire per comunicare i titoli in possesso che legittimano l'operato dell'intermediario come soggetto delegato.

L'INPS ha ribadito quindi che i soggetti che potranno operare in nome e per conto dei propri clienti saranno quelli individuati già dalla **ex Legge n° 12/1979** ovvero:

- i **consulenti del lavoro**, gli **avvocati** e i **dottori commercialisti** o **esperti contabili** che abbiano provveduto ad informare preventivamente la Direzione provinciale del Lavoro competente dello svolgimento dell'attività di consulenza del lavoro;
- i **centri di assistenza fiscale istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese** .

Restano invece **esclusi**:

- i **Centri di Elaborazione Dati (CED)** che potranno effettuare esclusivamente attività esecutive del servizio e quindi eseguire solo attività di trasmissione degli adempimenti in materia previdenziale
- tutti i soggetti che svolgono meramente adempimenti di natura fiscale quali **esperti tributaristi** , **consulenti fiscali** e **revisori contabili**

L'autorizzazione a procedere da parte dell'INPS sarà concessa tramite autenticazione con Carta Nazionale dei Servizi (CSN) oppure con il PIN rilasciato direttamente dall'Istituto dietro presentazione dell'idonea documentazione. Chi è già in possesso di tali strumenti secondo i dettami della ex Legge 12/1979 potrà continuare ad operare con i codici in possesso solo avendo a disposizione delle deleghe sottoscritte dal delegante che lo autorizza a rappresentarlo in nome e per suo conto

L'inps ha messo a disposizione sul suo sito sotto la voce "servizi per consulenti" la nuova applicazione web dove sarà possibile gestire le deleghe.